Sent. 4/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Gennaro Di Cecilia	Consigliere
Luigia Iocca	Primo Referendario *relatore*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4028/EL del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Molise, nei confronti dei sigg. Carmela CRAVERO, c.f. CRVCML66M52F475Q nata a Montecilfone il 12/8/1966 e residente a Termoli in via Fortore, n. 57 e Basso Michele Antonio DI BRINO, c.f. DBRBSS54M03L113E, nato a Termoli il 3/8/1954 ed ivi residente in via Delle Begonie, n. 19, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Di Vito, c.f. DVTDNL74D08L113M, presso il cui studio legale eleggono domicilio a Termoli in via Dei Pioppi, n. 6, il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente giudizio all'indirizzo pec avvdanieledivito@pec.it; Fernanda DE GUGLIELMO, c.f. DGGFNN56P63G257E, nata a Palata il 23/9/1956 e residente a Termoli in via Degli Olmi, n. 66, Vincenzo FERRAZZANO, c.f. FRRVCN47R25B550G, nato a Campomarino il 25/10/1947 e residente a Termoli in via Madonna delle Grazie, n. 54/A, Vincenzo SABELLA, c.f. SBLVCN77L12L113F, nato a Termoli il 12/7/1977 ed ivi

residente in via Madonna delle Grazie, n. 58 e Bruno VERINI, c.f. VRNBRN46L12H990C, nato a San Martino in Pensilis il 12/7/1946 e residente a Termoli in via Sturzo, n. 39, questi ultimi tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Gabriele Morrone, c.f. MRRNRG92E16E456V, presso il cui studio legale eleggono domicilio a Termoli, in c.so Milano, n. 2/H, l'avvocato dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del presente giudizio all'indirizzo pec andreagabriele.morrone@pec.it; Augusta DI GIORGI, c.f. DGRGST58C71F839J, nata a Napoli il 31/3/1958 e residente a Termoli, in via Cardarelli, n. 10, che si difende in proprio in quanto avvocato abilitato ed elegge domicilio presso il suo studio legale a Termoli, in via Tevere, n. 1, dichiara di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo pec avvaugustadigiorgi@puntopec.it; Norma PERUZZINI, c.f. PRZNRM62M53H501N, nata a Roma il 13/8/1962 e residente a Portocannone in c.da Difensola, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Cima, c.f. CMINLW56R15H273M, e Pietro Colucci, c.f. CLCPTR58D25B519P, presso il cui studio legale elegge domicilio a Campobasso, in via Zurlo, n. 8, i difensori dichiarano di eleggere domicilio digitale ai propri rispettivi indirizzi pec avvangelowaltercima@puntopec.it e avvpietrocolucci@puntopec.it; Paolo VERÌ, c.f. VREPLA68H30L113O, residente a Termoli, in c.so Nazionale, n. 65, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Maria Scarano, presso il cui studio legale elegge domicilio a Lucera, in p.zza S. Giovanni, n. 6, il difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al numero fax 0881/540182 ovvero all'indirizzo pec scarano.vincenzomaria@avvocatilucera.legalmail.it; Giuseppe GIAGNORIO, c.f. GGNGPP54L01I054F, nato a Sannicandro garganico (FG) l'1/7/1954 e resi-

dente a Isole Tremiti (FG), in via della Cantina Sperimentale, n. 68, non costituito;

Visti l'atto di citazione, le comparse di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi – all'udienza del 16/1/2025, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino – il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi, nonché gli avv.ti Vincenzo Maria Scarano, Pietro Colucci, Daniele Di Vito ed Andrea Gabriele Morrone, rispettivamente per i convenuti VERÌ, PERUZZINI, CRAVERO, DI BRINO, DE GUGLIELMO, FERRAZZANO, SABELLA e VERINI, nonché Augusta DI GIORGI per se stessa;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 11/7/2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i sigg. Carmela CRAVERO, Fernanda DE GUGLIELMO, Basso Antonio DI BRINO, Augusta DI GIORGI, Vincenzo FERRAZZANO, Giuseppe GIAGNORIO, Norma PERUZZINI , Vincenzo SABELLA , Paolo VERÌ, Bruno VERINI, ciascuno in ragione della rispettiva qualifica, per sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Termoli, della somma complessiva di euro 64.262,21 in risarcimento del danno per le spese sostenute dall'ente a seguito della soccombenza in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

In particolare, la notizia di danno è rappresentata da un articolo di stampa in cui si dava conto dell'avvio di un'azione monitoria da parte di un

professionista locale, incaricato di gestire alcuni servizi funzionali all'esazione dei tributi comunali, volta ad ottenere il pagamento dei compensi ancora dovuti dal Comune di Termoli. Con analoga funzione di *notizia damni*, il Comune aveva anche trasmesso alla Procura la delibera consiliare n. 46 del 4/12/2018, con la quale era stato riconosciuto il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 111.307,42, in conseguenza della sentenza n. 110/2018 del Tribunale di Larino, riguardante proprio il contenzioso sui compensi del professionista.

La vicenda atteneva all'esecuzione di una convenzione stipulata nel 2003 tra il Comune di Termoli ed un commercialista. In base al suddetto accordo, il professionista si era impegnato ad eseguire attività di consulenza, assistenza e supporto all'accertamento e liquidazione di taluni tributi, con propedeutica attività di bonifica degli archivi comunali e gestione del contenzioso esistente nonché di quello eventualmente derivate dalle attività oggetto della convenzione stessa. Avviate le attività, era subentrata un'interlocuzione tra l'amministrazione ed il professionista, che si concludeva con l'emissione di due decreti ingiuntivi a favore di quest'ultimo. Il primo, del 2009, non opposto dal Comune; il secondo, del 2013, oggetto invece di un giudizio di opposizione definito con sentenza del 2018, che vedeva la parziale soccombenza del Comune.

Riuniti i due fascicoli istruttori rispettivamente aperti per le due notizie di danno, dall'istruttoria disposta dal requirente emergevano elementi conoscitivi, forniti dall'ufficio legale dell'ente, in ordine alla vicenda inerente dapprima alla convenzione con il professionista e successivamente al contenzioso con quest'ultimo.

Ravvisando elementi di responsabilità a carico degli odierni convenuti – nelle loro qualità di funzionari a vario titolo responsabili del Servizio finanze e tributi (GIAGNORIO, PERUZZINI, VERÌ, CRAVERO) e di componenti della Giunta comunale (DI BRINO, FERRAZZANO, DE GUGLIELMO, DI GIORGI, SABELLA e VERINI) – il pubblico ministero provvedeva a far notificare a costoro il rituale invito a dedurre.

Tutti gli invitati, fatta eccezione per il sig. GIAGNORIO, hanno presentato deduzioni difensive preprocessuali. I sigg. DI BRINO, CRAVERO, DI GIORGI, DE GUGLIELMO e SABELLA sono stati anche sentiti personalmente, su loro richiesta, come da verbali allegati all'atto di citazione. I sigg. FERRAZZANO e VERINI, pur avendo inizialmente richiesto anch'essi l'audizione personale, vi hanno successivamente rinunciato.

Inoltre, il requirente ha riferito che, in esito ad accertamenti anagrafici, è emerso il decesso di uno degli invitati a dedurre, relativamente al quale è stata disposta l'archiviazione dell'indagine.

Le difese svolte in sede preprocessuale non hanno indotto il requirente a mutare il proprio convincimento, sicché nell'atto di citazione in giudizio – assodata l'esistenza del rapporto di servizio – egli ha argomentato come di seguito riassunto.

Quanto all'elemento oggettivo, ha ritenuto che "*il pregiudizio per l'Erario comunale è rappresentato dalle spese sostenute a seguito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal* [professionista] *n. 68/2013 e, più in generale, dal mancato tempestivo pagamento dei compensi dovuti*".

In particolare, secondo parte attrice la soccombenza giudiziale, e

quindi il detrimento costituito dalle spese e dagli interessi liquidati in giudizio, deriverebbe "*dalle modalità con cui gli odierni convenuti hanno gestito non solo le interlocuzioni con il* [professionista] *quanto al calcolo dei compensi residui da erogare in forza della convenzione del 2003, anche tenuto conto, più in generale, delle modalità con cui è stata gestita la riscossione ICI per le annualità di riferimento*". A sostegno della tesi accusatoria, la Procura ha richiamato quanto affermato dal Tribunale di Larino (nel respingere la domanda riconvenzionale spiegata dal Comune) ed ha censurato che "*gli uffici comunali abbiano a lungo interagito con il* [professionista] *richiedendo informazioni sullo stato delle liti giudiziarie in materia di ICI che, seppur dovute in base alla convenzione che regolava l'incarico professionale, certo non andavano ad elidere il diritto al compenso del professionista* […] *e che hanno portato, quale effetto, alla necessità per il consulente fiscale di dover agire* […] *innanzi agli organi di giustizia per ottenere il pagamento di quanto dovuto* […] *con conseguente danno per l'Erario* comunale". Ha aggiunto che "*la gestione dei rapporti con il professionista sia stata improntata a un aggravamento delle incombenze che ha finito per arrecare alle casse comunali il danno derivante dalla sopportazione delle iniziative giudiziarie altrui*", ravvisando nella condotta dei convenuti una violazione del canone di buona fede nell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 1375 cod. civ.

Quanto ai componenti della Giunta, che decisero di proporre opposizione al secondo dei decreti ingiuntivi ottenuti dal professionista, il pubblico ministero ha ricavato l'illegittimità della loro condotta anche dalla "*sostanziale assenza di motivazione emergente dall'esame della delibera, che laconicamente si limita ad affermare che «[era] opportuno proporre opposizione», senza alcuna valutazione rispetto alla potenziale fondatezza della domanda proposta ex adverso e,*

conseguentemente, sui rischi legali posti dall'iniziativa giudiziaria".

Ciò costituirebbe "*grave indizio di illogicità della scelta amministrativa* […] *tenuto conto che il limite della discrezionalità amministrativa è da rinvenirsi non solo nel rispetto di norme di legge puntuali, ma anche dei principi di congruità, logicità, razionalità, efficienza, economicità, ragionevolezza e proporzionalità*".

Il danno è stato imputato a tutti i convenuti a titolo di colpa grave.

In merito alla puntualizzazione delle singole condotte, il requirente ha affermato che "*Quanto ai dirigenti e funzionari dell'Ente* […] *le condotte tenute mostrano come questi ultimi, nel dare corso a un complessivo comportamento violativo del dovere di buona fede, abbiano con grave negligenza disatteso il predetto precetto* […] *con richieste dilatorie e defatiganti* […] *che, ove accolte come nel caso di specie, avrebbero portato a un indebito depauperamento dello stesso* […] *In relazione ai componenti della Giunta* […] *i profili di grave negligenza emergono* […] *nell'aver condotto un'analisi estremamente approssimativa dei rischi e dei benefici rivenienti dall'instaurazione del giudizio di opposizione al d.i. del 2013, come icasticamente rappresentato dalla stringatissima motivazione riportata nella* […] *delibera giuntale*". In particolare, i funzionari avrebbero "*mantenuto quell'atteggiamento ondivago e incostante che fonda il presente addebito di responsabilità* [...] *o il* [professionista] *si era rivelato inadatto al ruolo, e quindi sarebbe stato necessario procedere alla risoluzione per inadempimento della determina-contratto con conseguente richiesta di danni* […] *ovvero egli andava remunerato per la sua opera*".

Il pubblico ministero ha ripartito l'onere risarcitorio, tra funzionari ed amministratori, rispettivamente in ragione del 60 per cento e del 40 per cento del detrimento totale contestato (euro 64.262,21). Con specifico riferimento ai

due gruppi di convenuti, la parte di danno contestata ai funzionari amministrativi è stata a sua volta ripartita "*in misura pari al 35% ciascuna per le dott.sse Cravero e Peruzzini e del 15% ciascuno per i dott.ri Giagnorio e Verì, in considerazione principalmente della durata dei rispettivi incarichi e quindi della concreta possibilità di evitare o ridurre le conseguenze del danno*". Tra i componenti della Giunta, invece, la quota di danno attribuita all'organo politico andrebbe suddivisa in parti uguali tra i sigg. DI BRINO, FERRAZZANO, DE GUGLIELMO, DI GIORGI, SABELLA e VERINI.

Ha concluso chiedendo che i convenuti siano condannati "*nei termini esposti in motivazione, al pagamento in favore del Comune di Termoli (CB) delle somme dianzi specificate – pari a complessivi € 64.262,21 – salva diversa valutazione che si rimette sin da ora al Collegio adito, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato*".

Con comparsa trasmessa in Segreteria mediante deposito telematico del 21/11/2024, si è costituito in giudizio il sig. Paolo VERì.

Ha eccepito preliminarmente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, facendola decorrere dalla sentenza del Tribunale civile, ricavandone che "*l'atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre il 18 dicembre 2023*". Ha puntualizzato di aver ricoperto il proprio incarico dall'1/12/2004 al 30/9/2005, periodo nel quale alcuna pretesa economica era stata avanzata dal commercialista.

Ha aggiunto che, ad ogni buon conto, non avrebbe potuto procedere ad una autonoma liquidazione del compenso, mancando – alla data della sua permanenza in servizio – alcuna informazione in merito alle somme maturate dal professionista, in quanto ancorate ad una percentuale delle riscossioni che

sarebbero dovute derivare dalla sua opera, riscossioni non ancora maturate *illo tempore*. Si è soffermato nell'illustrazione dogmatica del danno da disservizio, precisando che la sola decisione di resistere in un contenzioso non potrebbe essere "*automatica fonte di responsabilità erariale*".

Ha concluso chiedendo "*1) Preliminarmente dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale per i motivi di cui in narrativa;2) nel merito, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, respingere poiché infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio, tutte le domande proposte il dott. Verì*".

Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico del 19/12/2024, si è costituita in giudizio la sig. Carmela CRAVERO.

Prima di illustrare i contenuti dell'atto difensivo, si premette che l'enfasi grafica ivi diffusamente utilizzata è stata rimossa, per ragioni di equilibrio visivo del presente provvedimento, impregiudicata naturalmente la testualità delle citazioni.

Ripercorrendo l'attività istruttoria del requirente ed i fatti di causa, la convenuta ha riportato ed analizzato le pattuizioni divisate con il professionista incaricato, illustrando i passaggi amministrativi inerenti all'erogazione dei primi compensi in suo favore e delle attività da lui inizialmente svolte.

Ha illustrato in dettaglio tutte le ritenute inadempienze del professionista, tra le quali una sua comunicazione di incompatibilità (di due anni successiva alla stipula della convenzione) in un numero non irrilevante di giudizi in essere presso la locale Commissione tributaria, dei quali avrebbe do-

vuto occuparsi in forza della convenzione e che invece lo vedevano già patrocinante delle controparti private dell'ente. Ha censurato, inoltre, la riferita inadempienza del professionista rispetto al suo dovere di rendicontazione sullo stato del contenzioso, informazione di cui la convenuta ha affermato la stretta connessione logica rispetto alla possibilità, per l'ente, di procedere efficacemente alla riscossione coattiva.

Ha dettagliato tutte le note con le quali il Servizio comunale, anche successivamente alla sua cessazione dall'incarico, ha informato il professionista delle richieste provenienti dal collegio dei revisori dell'ente, gli ha richiesto le informazioni necessarie per la formazione dei ruoli e gli ha contestato inadempienze rispetto agli obblighi assunti con la convenzione.

Ha infine riepilogato l'attività da ultimo svolta dagli uffici comunali con la finalità di addivenire ad una definizione bonaria delle pretese avanzate dal professionista. In particolare, ha illustrato e documentato i passaggi di una interlocuzione tecnica tra un delegato del professionista medesimo ed un consulente dell'amministrazione, incaricati di analizzare tutte le posizioni effettivamente lavorate dal commercialista e quantificare in conseguenza i compensi effettivamente spettanti. Ha censurato infine che – proprio mentre tale attività di composizione collaborativa delle pretese giungeva al termine – il professionista avrebbe notificato il decreto ingiuntivo, per giunta parzialmente erroneo nella quantificazione dei compensi.

Ha evidenziato che tale erroneità sarebbe poi emersa nel corso del giudizio di opposizione – che la sig.ra CRAVERO afferma essere stato legittimamente e doverosamente instaurato dall'amministrazione comunale – evidenziando che il provvedimento del giudice civile aveva infatti decurtato

di 10.000 euro la pretesa inizialmente azionata e contenuta nell'atto di ingiunzione. Dopo aver ampiamente argomentato in ordine alla ritenuta erroneità delle statuizioni maturate all'esito del giudizio civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio in quell'ambito disposta, la convenuta ha ad ogni buon conto evidenziato, sotto il profilo del nesso causale, quanto segue: "*poiché il Tribunale di Larino* […] *ha conteggiato gli interessi di mora a decorrere dal 1.1.2004, non si comprende per quale ragione la Dott.ssa Carmela Cravero, nella qualità di Dirigente del Settore Finanze, Ufficio Tributi, dovrebbe concorrere, a titolo di quota di danno erariale, al risarcimento del danno erariale derivante dal pagamento degli interessi moratori per il periodo dal 1.1.2004 al 16.03.2006 e dal 15.04.2010 all'effettivo pagamento per oneri da ritardo con cui l'Ente locale ha eseguito la sentenza n. 110 del 2018 di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, così come per gli interessi moratori conteggiati in sentenza oltre il termine di cui all'art. 2, comma 2-bis, previsto dalla L. 89/2001 (c.d. Legge Pinto) che fissa in anni 3 la durata massima per la definizione del giudizio di primo grado, allorchè nessun contributo causale a titolo di colpa grave per ritardato pagamento puo' aver mai concorso a causare negli anzidetti periodi*".

Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva al giudizio, poiché ella "*non era dirigente del settore finanze, ufficio tributi, al tempo della predeterminazione e oggettivizzazione del preteso pregiudizio per l'erario comunale (giugno 2012) rappresentato dalla quantificazione delle spese sostenute a seguito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 68/2013*".

Ha sollevato eccezione di prescrizione, argomentando che "*trattandosi di danno indiretto, il dies a quo per il computo del termine di prescrizione quiquennale decorre dalla data di pubblicazione della sentenza n. 110/2018 del 27.03.*2018".

Sicché, affermando di aver ricevuto la notifica dell'invito a dedurre in data 18/3/2024, il termine *ex* art. 1, l. n. 20/1994, n. 20 sarebbe spirato.

Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'accusa per mancanza dell'elemento psicologico della colpa grave, e ciò in ragione di tutto quanto illustrato in ordine alle contestazioni mosse al professionista.

Ha escluso alcun profilo di antigiuridicità nella propria condotta, "*tenuto conto dei benefici ricevuti dall'amministrazione e dalla collettività*". Tali benefici scaturirebbero, in particolare, dalla circostanza che "*se non fosse stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo, il* […] *avrebbe incamerato l'illegittima somma aggiuntiva di € 10.000,00 rispetto a quella effettivamente riconosciuta dal Tribunale di Larino, a titolo di sorte capitale, oltre alla relativa quota di interessi moratori, nonostante detta somma di € 10.000,00 non fosse in alcun modo dovuta*".

Ha sottolineato, sempre nel merito, il "*contributo causale e concorso gravemente doloso del* [professionista] *per mancata rimozione del palese conflitto di interesse con l'ente comunale e mancato ottemperamento degli obblighi informativi in forza della convenzione del 2003*".

Ha invocato l'esercizio del potere riduttivo ed ha concluso chiedendo "*1. in via preliminare, rigettare la domanda attorea* […] *per intervenuta prescrizione quinquennale e per difetto di legittimazione passiva della Dott.ssa Carmela Cravero; 2. in via principale e nel merito, rigettare la domanda* […] *e, per l'effetto, dichiarare la Dott.ssa Carmela Cravero esente da responsabilità amministrativa per gli addebiti di causa; 3. in via meramente subordinata, disporre la più ampia applicazione del potere riduttivo dell'addebito* […] *per tutte le circostanze attenuanti enunciate in narrativa*".

Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico del

19/12/2024, si è costituito in giudizio il sig. Basso Michele Antonio DI BRINO.

Prima di illustrare i contenuti dell'atto difensivo, si premette che l'enfasi grafica ivi diffusamente utilizzata è stata rimossa, per ragioni di equilibrio visivo del presente provvedimento, impregiudicata naturalmente la testualità delle citazioni.

Ripercorrendo l'attività istruttoria del requirente ed i fatti di causa, il convenuto ha riportato ed analizzato le pattuizioni divisate con il professionista incaricato, illustrando i passaggi amministrativi inerenti all'erogazione dei primi compensi in suo favore e delle attività da lui inizialmente svolte.

Ha illustrato in dettaglio tutte le ritenute inadempienze del professionista, tra le quali una sua comunicazione di incompatibilità (di due anni successiva alla stipula della convenzione) in un numero non irrilevante di giudizi in essere presso la locale Commissione tributaria, dei quali avrebbe dovuto occuparsi in forza della convenzione e che invece lo vedevano già patrocinante delle controparti private dell'ente. Ha censurato, inoltre, la riferita inadempienza del professionista rispetto al suo dovere di rendicontazione sullo stato del contenzioso, informazione di cui il convenuto ha affermato la stretta connessione logica rispetto alla possibilità, per l'ente, di procedere efficacemente alla riscossione coattiva.

Ha dettagliato tutte le note con le quali il Servizio comunale ha informato il professionista delle richieste provenienti dal collegio dei revisori dell'ente, gli ha richiesto le informazioni necessarie per la formazione dei ruoli e gli ha contestato inadempienze rispetto agli obblighi assunti con la

convenzione. Ha infine riepilogato l'attività da ultimo svolta dagli uffici comunali con la finalità di addivenire ad una definizione bonaria delle pretese avanzate dal professionista. In particolare, ha illustrato e documentato i passaggi di una interlocuzione tecnica tra un delegato del professionista medesimo ed un consulente dell'amministrazione, incaricati di analizzare tutte le posizioni effettivamente lavorate dal commercialista e quantificare in conseguenza i compensi effettivamente spettanti. Ha censurato infine che – proprio mentre tale attività di composizione collaborativa delle pretese giungeva al termine – il professionista avrebbe notificato il decreto ingiuntivo, per giunta parzialmente erroneo nella quantificazione dei compensi.

Ha aggiunto, con riferimento alla decisione di opporre il decreto ingiuntivo del 2013, che "*il dirigente del Settore Finanze e Fiscalità Locale* […] *inviava* […] *documentazione nella quale, in relazione al D.I. n. 68/2013* […] *rappresentava l'esigenza di procedere alla contestazione del credito, stanti le manifeste inadempienze contrattuali del professionista, rispetto agli obblighi convenzionalmente ed unitariamente assunti* […] *e all'applicazione degli interessi moratori a far data dal 2004*". Pertanto, ha sottolineato come la decisione della Giunta fosse non soltanto espressione di discrezionalità politica insindacabile, ma anche giustificata alla luce delle osservazioni tecniche del personale amministrativo e della convinzione di trovarsi nel rischio di avallare, in caso di inerzia, un pagamento non dovuto.

Ha sollevato eccezione di prescrizione, argomentando che "*trattandosi di danno indiretto, il dies a quo per il computo del termine di prescrizione quiquennale decorre dalla data di pubblicazione della sentenza n. 110/2018 del 27.03.*2018". Sicché, affermando di aver ricevuto la notifica dell'invito a dedurre in data

22/3/2024, il termine *ex* art. 1, l. n. 20/1994, n. 20 sarebbe spirato.

Nel merito, ha affermato l'infondatezza dell'accusa per assenza di antigiuridicità nella decisione di opporsi al decreto ingiuntivo.

Ha argomentato, in proposito, che "*la semplice opinabilità del diritto azionato, rientrando nell'alea normale di ogni azione giudiziaria, non può costituire presupposto sufficiente per determinare la responsabilità amministrativa di coloro che hanno assunto la scelta di resistere in giudizio, sul rilievo assorbente che la soccombenza in giudizio dell'Amministrazione non integra mai, di per sé, un valido parametro di riferimento per l'apprezzamento dell'avventatezza o meno del contegno tenuto*". Ha richiamato l'art. 96 c.p.c., sulla fattispecie della lite temeraria, per affermare che nel caso di specie non ricorrono le condizioni per la configurabilità di tale ipotesi, in quanto "*nella sentenza del Tribunale di Larino n. 110/2018* […] *vi è stato comunque un riconoscimento parziale delle questioni sollevate dal Comune di Termoli*".

Nella prospettazione difensiva, l'accusa sarebbe altresì infondata per mancanza dell'elemento psicologico della colpa grave, e ciò in ragione di tutto quanto illustrato in ordine alle contestazioni mosse al professionista.

Il sig. DI BRINO ha inoltre escluso alcun profilo di antigiuridicità nella propria condotta, "*tenuto conto dei benefici ricevuti dall'amministrazione e dalla collettività*". Tali benefici scaturirebbero, in particolare, dalla circostanza che "*se non fosse stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo, il* […] *avrebbe incamerato l'illegittima somma aggiuntiva di € 10.000,00 rispetto a quella effettivamente riconosciuta dal Tribunale di Larino, a titolo di sorte capitale, oltre alla relativa quota di interessi moratori, nonostante detta somma di € 10.000,00 non fosse in alcun modo*

dovuta". Inoltre, secondo il convenuto si verserebbe in cospetto di "*Inammissibilita' della pretesa risarcitoria per infondatezza dell'azione per sussistenza dell'esimente politica ex art. 1, comma 1 ter, della legge n. 20/1994*".

L'atto difensivo evidenzia pure, nel merito, il "*contributo causale e concorso gravemente doloso del* [professionista] *per mancata rimozione del palese conflitto di interesse con l'ente comunale e mancato ottemperamento degli obblighi informativi in forza della convenzione del 2003*".

Ha invocato l'esercizio del potere riduttivo ed ha concluso chiedendo "*1. in via preliminare, rigettare la domanda* [...] *per intervenuta prescrizione quinquennale; 2. in via principale e nel merito, rigettare la domanda* […] *e, per l'effetto, dichiarare il Sig. Antonio Basso Di Brino esente da responsabilità amministrativa per gli addebiti di causa; 3. in via meramente subordinata, disporre la più ampia applicazione del potere riduttivo dell'addebito* […] *per tutte le circostanze attenuanti enunciate in narrativa*".

Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico del 20/12/2024, si è costituita in giudizio la sig.ra Norma PERUZZINI.

Preliminarmente ha ripercorso l'attività istruttoria dell'ufficio requirente e ricostruito i fatti di causa. Ha precisato di aver "*ricoperto il ruolo di Responsabile del Settore Finanze e Fiscalità Locale presso il Comune di Termoli dal 5.5.2010 al 15.5.2013*" e di aver predisposto, in tale qualità, le relazioni di servizio in data 17/5/2010 e 26/7/2013, con le quali si evidenziavo rispettivamente le criticità nell'esecuzione della convenzione da parte del professionista incaricato e l'opportunità di opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto da costui nel 2013. Ha illustrato le prestazioni oggetto della convenzione stipulata dal professionista, puntualizzandone non soltanto le ritenute inadempienze,

ma anche gli aspetti del compenso che avrebbero potuto logicamente essergli liquidati soltanto dopo una verifica circa i risultati del suo lavoro, poiché una parte degli emolumenti divisati erano ancorati all'effettivo recupero ed incasso dei crediti tributari dell'ente.

Ha aggiunto di avere "*continuamente, ma inutilmente, sollecitato il* [commercialista] *a fornire indicazioni sullo stato del contenzioso, di cui il professionista doveva curare la gestione e la difesa innanzi alle Commissioni Tributarie* […] *e sulle ragioni dei discarichi*" e pertanto ha affermato che la propria condotta sarebbe assolutamente esente da censure di grave negligenza.

Quanto all'instaurazione del contenzioso, rimarcata la propria estraneità rispetto a quella decisione, ha ad ogni buon conto evidenziato che il Tribunale di Larino ha comunque parzialmente riconosciuto la fondatezza delle ragioni dell'ente comunale. Inoltre, ha rimarcato la propria estraneità anche rispetto alla successiva scelta di non proporre appello contro la sentenza che riconosceva i crediti al professionista, con la ritenuta conseguenza che la propria responsabilità non potrebbe oggi ritenersi cristallizzata sulla base di scelte alle quali ella non ha potuto concorrere.

Quanto al nesso eziologico, la sig.ra PERUZZINI ha affermato che "*L'azione monitoria promossa dal* [professionista] *non era assolutamente prevedibile poiché il Comune aveva quantificato esattamente il compenso spettante, manifestando la disponibilità al pagamento (emolumenti per € 47.000,00, al netto di quanto già corrisposto), mentre la richiesta in sede monitoria è stata di € 57.000,00* […] *In ordine agli interessi, non può essere ascritto all'intimata l'importo maturato dall'1.1.2004, essendole stato conferito l'incarico solo il 5 maggio 2010*".

Ha concluso chiedendo "*a) in via principale, rigettare la domanda della*

Procura Regionale;b) in via subordinata, ridurre l'ammontare del danno, escludendo dal computo gli interessi relativi al periodo 2004 – 2010 e le spese del giudizio civile".

Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico del 24/12/2024, si sono costituiti in giudizio i sigg. Fernanda DE GUGIELMO, Vincenzo FERRAZZANO, Vincenzo SABELLA e Bruno VERINI.

Anche in questo caso, è necessario premettere che per ragioni di linearità espositiva si è reso necessario rimuovere la diffusa enfasi grafica posta nell'atto difensivo, pur nel rispetto della testualità delle citazioni.

Ricostruiti i fatti di causa, i convenuti hanno contestato l'assunto attoreo sull'antigiuridicità della propria condotta, della quale hanno rivendicato la diligenza e la doverosità a tutela dell'ente. Hanno ricordato, infatti, che – in parziale accoglimento delle difese dispiegate dal Comune di Termoli – il giudice civile ha decurtato di 10.000 euro la pretesa vantata dal professionista. Inoltre, quanto alla condotta, hanno precisato che dovrebbe tenersi conto del momento in cui essi sono intervenuti nel processo di causazione dell'ipotizzato danno, sottolineando che la decisione loro contestata (quella di proporre opposizione al decreto ingiuntivo) era intervenuta "*in un momento in cui la pretesa* […] *aveva già prodotto la quasi totalità degli interessi moratori poi richiesti in via monitoria e non imputabili all'attività della Giunta*". Pertanto, gli interessi prodottisi dal 2004 al 2013 non dovrebbero comunque essere loro imputati. A ciò andrebbe anche aggiunto, nella tesi difensiva, che il processo civile si sarebbe irragionevolmente protratto oltre i tre anni previsti, così producendo ulteriori interessi che i convenuti attribuiscono alla "*inefficiente gestione*" di quella vicenda processuale, invece che alle proprie condotte.

Quanto al nesso eziologico, i convenuti hanno affermato che "*non sussiste alcun danno erariale e, quindi, alcun nesso causale*" poiché, qualora avessero pedissequamente ottemperato al decreto ingiuntivo, l'ente avrebbe sborsato 10.000 euro non dovuti al professionista.

Tra le somme pretese e non dovute, inoltre, i convenuti hanno anche incluso una quota degli interessi moratori che, attraverso un elaborato e dettagliato calcolo, hanno infine quantificato in euro 25.385,50. Ne hanno concluso che "*rispetto al danno ipotizzato dalla Procura contabile quantificato in € 64.262,21 - il risparmio su citato è certamente maggiore e configura - per l'effetto - un incontrovertibile beneficio a favore dell'Amministrazione e della collettività, le quali hanno evitato di erogare al professionista delle somme che, al momento delle richieste, erano certamente indebite*". Ancora sotto il profilo causale, i convenuti hanno ribadito che il giudizio sull'opportunità di impugnare il decreto ingiuntivo andrebbe formulato *ex ante* e non *ex post*, cioè dopo il palesamento dell'esito del contenzioso, aggiungendo di ritenere "*paradossale*" un giudizio di colpevolezza pur in cospetto di una pronuncia di parziale accoglimento delle ragioni dell'ente, da essi fatte valere con l'opposizione.

Hanno ampiamente argomentato sulla ritenuta buona fede della propria condotta, invocando altresì la cd. esimente politica sulla scelta di instaurare il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Hanno riaffermato il principio della insindacabilità delle scelte politiche ed eccepito la prescrizione dell'azione. Dopo aver ampiamente illustrato i caratteri del suddetto istituto riguardo, all'azione di risarcimento del danno erariale nel processo contabile, hanno evidenziato come non sarebbe "*revocabile in dubbio che in caso di danno indiretto (così come nel caso di danno diretto) il*

dies a quo della prescrizione dell'azione erariale debba coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza civile di condanna".

Quanto all'elemento oggettivo, i convenuti hanno contestato la quantificazione del danno operata dal requirente, opinando che l'attribuzione della quota di responsabilità alla Giunta sarebbe avvenuta "*arbitrariamente nella misura del 40% (ossia € 25.704,884)*".

Inoltre, sotto il profilo logico, hanno evidenziato una ritenuta contraddittorietà nell'atto accusatorio che – nell'imputare alla Giunta la decisione di opporre il decreto ingiuntivo – non ha quantificato il danno nella "*differenza tra l'importo che il Comune di Termoli ha dovuto corrispondere* […] *in esecuzione della sentenza n. 110/2018 (pari a € 111.307,42* […]) *e l'importo che è stato ingiunto in via monitoria (pari a € 104.099,03*", ma nella maggior somma di euro 25.704,88 (pari al 40 per cento dell'intero detrimento ipotizzato in citazione).

Per giunta, nella tesi difensiva l'importo risultante dalla differenza tra quanto pagato dopo la sentenza e quanto pagato sulla base del decreto ipoteticamente non opposto (pari ad euro 7.280,39) andrebbe comunque decurtato alla luce del ritenuto apporto causale fornito, alla produzione del danno, dal professionista che ha agito in giudizio.

Hanno concluso chiedendo "*-in via preliminare nel merito,* […] *dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito asseritamente vantato dall'Attore pubblico; - nel merito, rigettare, in tutto o in parte, ogni domanda proposta nei confronti dei sig.ri De Guglielmo, Ferrazzano, Sabella e Verini, siccome inammissibile, infondata e comunque non provata nell'an e nel quantum* […]*; - sempre nel merito, applicare il principio di insindacabilità delle scelte amministrative previsto dall'art. 1, comma 1, della L. n. 20/1994 e/o l'esimente politica prevista dall'art. 1, comma 1-ter della L.*

n. 20/1994 e, in ogni caso, dichiarare gli odierni convenuti esenti da qualsivoglia addebito e responsabilità amministrativa; - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridurre il quantum richiesto, in considerazione del comportamento tenuto dal [professionista] *e dell'impatto della irragionevole durata del processo di opposizione sull'ammontare degli interessi moratori e, comunque, secondo quanto ritenuto equo e giusto, applicando il potere riduttivo*".

Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico del 24/12/2024, si è costituita in giudizio la sig.ra Augusta DI GIORGI.

Ricostruiti i fatti di causa, ha premesso di aver svolto il ruolo di assessore esterno all'ambiente per un anno e due mesi da novembre 2012 a gennaio 2014.

Operate talune precisazioni di natura documentale in merito agli atti citati dalla Procura sull'attività giuntale, ha negato categoricamente che la decisione di opporre il decreto ingiuntivo sia stata presa senza approfondimento, come censurato dal requirente, sottolineando che la delibera dà conto dell'avvenuto espletamento di un'ampia discussione, della quale peraltro illustra alcuni passaggi.

Ha escluso la sussistenza del nesso eziologico come contestato da parte attrice, sostenendo che "*per effetto della spiegata opposizione al decreto ingiuntivo e del suo parziale accoglimento, nell'ambito del giudizio di cognizione,* ***il Tribunale di Larino con la sentenza n.110/2018, adottata ben 5 anni dopo l'atto di opposizione, ha detratto dall'importo reclamato nel decreto ingiuntivo*** […] ***l'importo di € 10.000***". Quanto agli interessi moratori, ha escluso che possa essere affermata l'incidenza causale della propria condotta in rapporto al loro prodursi, ricordano in proposito il periodo e la collocazione temporale

del suo incarico (fine 2012-inizio 2014).

Ha ribadito l'assenza di alcun profilo di antigiuridicità nella propria condotta, che ha evitato al Comune di Termoli il pagamento di 10.000 euro rivelatisi non dovuti nel corso del giudizio. Ha concluso chiedendo di "*rigettare in via preliminare la domanda proposta dalla Procura Regionale per intervenu*[t]*a prescrizione q*[u]*inquennale, in via principale e nel merito* [mandare] *esente la scrivente dalla responsabilit*[à] […] *ascrittagli per COLPA GRAVE sollevando la scrivente dalle accuse rivoltegli, ed in via subordinata disporre il pi*[ù] *ampio potere riduttivo dell'addebito* […] *per tutte le circostanze attenuanti enunciate nella suddetta esposizione dei fatti*".

All'udienza del 16/1/2025, sono comparsi il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi, nonché gli avv.ti Vincenzo Maria Scarano, Pietro Colucci, Daniele Di Vito ed Andrea Gabriele Morrone, rispettivamente per i convenuti VERÌ, PERUZZINI, CRAVERO, DI BRINO, DE GUGLIELMO, FERRAZZANO, SABELLA e VERINI, nonché Augusta DI GIORGI per se stessa. Nessuno è comparso per il sig. GIAGNORIO. Il pubblico ministero ed i rappresentanti delle parti convenute hanno dispiegato le proprie trattazioni, richiamandosi agli scritti difensivi dei quali hanno ribadito le specifiche eccezioni ed argomentazioni di merito. Delle rispettive conclusioni hanno chiesto l'accoglimento, come da verbale d'udienza.

Considerato in

DIRITTO

Il sig. Giuseppe GIAGNORIO non si è costituito in giudizio, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto introduttivo, in data 23/7/2024,

mediante ricezione personale della racc. a/r affidata al servizio postale dall'ufficiale notificatore dell'U.n.e.p. presso la Corte d'appello di Campobasso. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia.

Va disattesa l'eccezione di prescrizione avanzata dai sigg. VERÌ, CRAVERO, DI BRINO, DE GUGLIELMO, FERRAZZANO, SABELLA e VERINI.

Citando precedenti giurisprudenziali non sovrapponibili alla fattispecie che ne occupa (danno indiretto da soccombenza giudiziaria), essi ancorano il decorso del relativo termine al giorno del deposito della sentenza civile (sigg. VERÌ, CRAVERO e DI BRINO) ovvero a quello del suo passaggio in giudicato (sigg. DE GUGLIELMO, FERRAZZANO, SABELLA e VERINI), senza tuttavia confrontarsi con il consolidato ed uniforme orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui "*il dies a quo della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato*" (v. sent. n. 14/2011/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte, dalle cui condivise argomentazioni il collegio non intende discostarsi).

Quanto alla sig.ra DI GIORGI, la genericità della formula con la quale ha richiesto di "*rigettare in via preliminare la domanda* […] *per intervenu*[t]*a prescrizione q*[u]*inquennale*", solo nelle conclusioni dell'atto difensivo e senza altro argomentare, non consente al collegio alcuno scrutinio su quanto domandato, in cospetto peraltro di una eccezione cd. in senso stretto, dunque non rilevabile d'ufficio (v., in senso conforme, Cass. III Sez. Civ., ordd. n. 5413 e n. 1282/2021).

Nel merito, la domanda è infondata e deve essere respinta.

Il pubblico ministero contesta ai sigg. DI BRINO, FERRAZZANO, DE

GUGLIELMO, DI GIORGI, SABELLA e VERINI, componenti della Giunta del Comune di Termoli, la decisione di proporre opposizione al decreto ingiuntivo con cui un professionista privato, convenzionalmente incaricato di talune attività in materia di tributi locali, aveva fatto valere le sue ragioni creditorie nei confronti dell'ente, per il pagamento di prestazioni che riteneva (d'accordo il giudice civile) di avere svolto.

Ritiene la Procura che assuma valore dirimente, in proposito, la "*sostanziale assenza di motivazione*" della delibera, considerata indizio di illogicità della scelta amministrativa, un vizio tale da porre il provvedimento al di fuori dell'area dell'insindacabile discrezionalità rimessa all'organo politico. Nella prospettiva accusatoria, "*ciò che rileva è una carenza metodologica che si è riverberata in un danno per l'Ente* […] *che si concreta nell'aver recepito acriticamente le valutazioni degli Uffici comunali*".

Il collegio è di diverso avviso, reputando risolutiva, innanzitutto, la circostanza che il giudice civile ha accolto una parte delle motivazioni dispiegate in giudizio dalla difesa comunale, riducendo di 10.000 euro l'importo oggetto del decreto ingiuntivo. Una somma che, in difetto di opposizione, sarebbe stata indebitamente erogata al professionista.

Anche sotto il profilo soggettivo, la censura inerente all'assenza di una esplicita motivazione nella delibera giuntale non tiene conto degli elementi valutativi che invece risultano essere stati comunque presi in considerazione dai convenuti, quali le relazioni dei funzionari tecnici, tutt'altro che approssimative o inattendibili ai fini della decisione politica.

In cospetto di tali elementi, ogni altra valutazione supera i limiti del

sindacato consentito al collegio, che non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento *ex se* (segnatamente, sotto il profilo motivatorio), ma i suoi effetti giuridico contabili, alla cui stregua va esclusa l'irrazionalità di una decisione supportata da elementi tecnici e che ha trovato riconoscimento in giudizio.

Ne consegue che va respinta la domanda proposta nei confronti dei sigg. DI BRINO, FERRAZZANO, DE GUGLIELMO, DI GIORGI, SABELLA e VERINI, ed in ogni caso espunta – dall'ammontare complessivo del risarcimento richiesto – la quota inerente agli oneri del giudizio di opposizione, in disparte quanto più avanti si dirà sulle restanti poste di danno.

Ai funzionari amministrativi, sigg. GIAGNORIO, PERUZZINI, VERÌ e CRAVERO, il pubblico ministero ha contestato "*il complessivo iter gestionale del rapporto contrattuale con il fiscalista*". L'assunto accusatorio è che costoro avrebbero aggravato l'interlocuzione con il professionista con richieste ritenute dilatorie e defatiganti, che avrebbero poi condotto al contenzioso ed alla maturazione degli interessi a lui liquidati. Il collegio non reputa condivisibile tale assunto.

Quanto all'elemento soggettivo, il carteggio prodotto agli atti mette in evidenza che – contrariamente a quanto riconosciutogli dal giudice ordinario – il professionista è stato tutt'altro che sollecito non soltanto nell'adempimento delle prestazioni a lui commesse, ma anche nella interlocuzione con gli uffici comunali. Risulta infatti che – ancora alla data del 28/2/2012 – sussistevano "*numerose posizioni iscritte nel ruolo coattivo per le quali l'Ente* [aveva] *dovuto procedere al discarico di somme consistenti, come si evidenzia nel prospetto* [allegato alla nota], *e sui cui occorre*[va] *verificare congiuntamente* […] *le ragioni dei suddetti discarichi che hanno impedito il recupero delle somme per l'Ente*" (così

la sig.ra PERUZZINI ragguagliava il professionista, nella nota prot. 5581 del 28/2/2012, contenente richiami ad altre precedenti note di analogo tenore).

In merito all'attività di gestione del contenzioso, di cui il commercialista era incaricato, il requirente ha richiamato la motivazione esposta nella sentenza civile. Alla stregua di quella statuizione, non solo la suddetta attività sarebbe stata logicamente ed operativamente scindibile rispetto a quella di bonifica degli archivi e formazione di cartelle e ruoli, ma sarebbe stata financo "*del tutto marginale, rispetto alla finalità di riscossione coattiva che l'Ente* […] *doveva perseguire, la circostanza che il* [professionista] *non avesse fornito esaustivi e dettagliati chiarimenti in ordine allo stato del contenzioso ICI posto che* […] *la mera proposizione di un ricorso* […] *non implica, per il Comune, l'obbligo della non iscrizione a ruolo della somma contestata dovendo il contribuente, a tal fine, ottenere un provvedimento di sospensiva*" (v. sent. n. 110/2018, all. 4 alla citazione).

Non è compito del collegio vagliare l'esattezza di una simile affermazione, e tuttavia le valutazioni appena riassunte – afferenti ad un diverso assetto delle domande e ad un diverso scenario probatorio – certamente non vincolano le valutazioni cui esso è chiamato. Risulta infatti problematico, per quanto rileva nella presente sede, comprendere in che modo il Comune stesso avrebbe potuto ritenere remunerabile una prestazione che, in disparte la inscindibilità logica dalle altre, non consentiva già sul piano pratico l'efficace gestione contabile dei propri crediti. Si pensi, a titolo di esempio, ai riflessi che l'incompletezza informativa sullo stato del contenzioso produceva sulla determinazione delle poste di accantonamento prudenziale obbligatorie per gli enti locali (quale il fondo rischi contenzioso, *ex* art. 167 d.lgs. n. 267/2000, e relativi criteri contabili di cui all'All. 4/2, d.lgs. n. 118/2001, punto 5.2).

Analogamente, non è alla stregua della posizione assunta, *ex post*, da quel giudicante che può valutarsi la diligenza usata dagli odierni convenuti, i quali si sono trovati nella non semplice posizione di remunerare – con il denaro pubblico commesso alla loro tutela – prestazioni la cui effettiva ed esatta esecuzione (nonché commisurazione in termini pratici) si è potuta accertare solo a distanza di anni dal momento in cui era stata pattuita, anche per la postura comunicativa del professionista, invero scarsamente apprezzabile. Infatti, risulta che soltanto dopo due ricognizioni di carattere tecnico si sia potuti addivenire ad una valutazione condivisa, per quanto sommariamente, in merito al lavoro da lui concretamente svolto.

La prima è stata compiuta in contraddittorio con il professionista stesso ed un suo incaricato, tutt'altro che collaborativi nel riscontro dei carteggi: ai primi tre incontri, verbalizzati, per la definizione della questione, svoltisi tra febbraio e marzo del 2012 e seguiti da una relazione finale del tecnico di parte del commercialista, di aprile, il Comune faceva seguito con la nota prot. n. 19379 del 22/6/2012, nella quale riepilogava le spettanze ricostruite (euro 44.805,21) e chiedeva nuovamente dati sul contenzioso (v. all.ti da 6 a 10 comparsa PERUZZINI).

Il riscontro doveva essere sollecitato dal Comune con successiva comunicazione del 6/9/2012 (prot. n. 25895, all. 11 comparsa PERUZZINI) e giungeva, da parte del professionista, con nota in data 24/1/2013, nella quale costui dichiarava di avere "*temporaneamente smarrita ed ora rintracciata*" la summenzionata nota dell'ente, che pure riguardava i suoi propri emolumenti professionali, oggetto di diversi incontri e carteggi di confronto da lui stesso

provocati, nonché di una relazione tecnica redatta dal suo stesso collaboratore. Senza offrire alcuna informazione sullo stato del contenzioso, esponeva ulteriori puntualizzazioni sugli importi illustrati dal Comune, ed allegava due fatture *pro-forma* di importo rispettivamente pari ad euro 62.392,34 ("*Netto a versare*") e ad euro 43.702,09 ("*Netto a versare*"), concludendo con l'ammonizione che avrebbe adito le vie legali qualora non fosse intervenuto, nel termine di dieci giorni, un impegno a pagare quanto richiesto (v. all. 17 comparsa CRAVERO).

La seconda ricognizione tecnica sul lavoro asseritamente svolto è stata effettuata nell'ambito del giudizio di opposizione, dove gli importi inizialmente richiesti ed ottenuti con il decreto ingiuntivo sono stati ridotti di 10.000 euro, rilevata l'inesattezza delle parcelle rimesse (v. p. 3 della sentenza cit.) ed a fronte dell'evidente inadempimento dell'ultima delle prestazioni affidate in convenzione: la gestione del contenzioso, appunto.

Risultano, a tale ultimo proposito, due circostanze che dimostrano il carattere oggettivamente inadempiente del comportamento del commercialista, e quindi l'assenza di colpa grave nella decisione di rifiutare la pronta liquidazione delle sue parcelle: la sua dichiarazione di incompatibilità rispetto a 64 giudizi pendenti per il Comune, che risulta egli abbia formulato per la prima volta solo in data 20/7/2004, a distanza di due anni dalla stipula della convenzione che gli affidava proprio il contenzioso (v. nota prot. n. 18676, all. 7 comparsa CRAVERO); il mancato inserimento, nel decreto ingiuntivo, di pretese riguardanti la parte di incarico afferente al contenzioso, indice chiaro di consapevolezza circa la non spettanza di emolumenti.

In cospetto di tutte le illustrate circostanze, e ribadito che il giudizio

odierno va formulato necessariamente *ex ante* rispetto alla statuizione del giudice civile, il collegio ritiene che diligentemente i sigg. GIAGNORIO, PERUZZINI, VERÌ e CRAVERO abbiano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, negato il pagamento delle parcelle (rivelatesi, lo si ripete, financo parzialmente erronee nel corso del giudizio di opposizione).

È necessario aggiungere, peraltro, che – nel lasso di tempo intercorso tra le prime richieste di pagamento ed il ricorso alle vie legali (le prime fatture, solo parziali, risultano rimesse nel 2007, v. all.ti 21, 22 e 23 comparsa DE GUGLIELMO+3) – i suddetti funzionari non hanno tenuto una condotta semplicemente inerte e negatoria, ma hanno utilmente comunicato al professionista le informazioni tecniche necessarie all'espletamento della sua prestazione ed hanno profuso un adeguato impegno per giungere ad una definizione condivisa delle rispettive pretese, tempestivamente contestandogli omissioni ed incongruenze (v., note prot. nn. 199, 933, 16678, 17901 e 29863 del 2004; nn. 845, 933, 6845 e 6848/2005; n. 8021/2006; nn. 10175, 10282, 10641 del 2007; nn. 14649 e 32415 del 2008; nn. 15675 e 15679 del 2009; nn. 12, 8468 e 10794/2010; n. 3207/2012; di cui agli all.ti 24, 26, 27 e 28 comparsa DE GUGLIELMO+3, oltre a tutti i carteggi precedentemente richiamati; v. altresì nota prot. nn. 17064/2011, all. 1 comparsa PERUGINI, con le precedenti ivi richiamate).

Peraltro, il collegio rileva profili di non condivisibilità anche con riferimento alla commisurazione delle spettanze effettuata nel giudizio civile (e quindi del danno contestato) giacché, nel periodo di computo degli interessi, l'ausiliario del giudice civile ha incluso una frazione temporale (a partire dal

30/6/2003 v. p. 3 della sentenza) nella quale è tutt'altro che certo che l'obbligazione del Comune fosse scaduta, mancando nella convenzione alcuna disposizione in merito ed essendo state le prime parcelle rimesse, come detto in maniera parziale, quanto meno dal 2007 in poi.

Lo stesso pubblico ministero ammette, d'altra parte, che nella commisurazione del danno potrebbero essere considerati "*il contributo causale prodotto dal mancato ottemperamento degli obblighi informativi a carico del dott.* […], *in forza della convezione del 2003;* [nonché] *l'impatto della lunga durata del processo di opposizione*" (v. p. 29 della citazione). Senonché, l'intervento dei summenzionati fattori non può, logicamente, limitarsi a ridurre la dose della colpa ma, costituendo un fattore di grave perturbazione della corretta dinamica contrattuale, la esclude in radice.

Ne consegue che va respinta anche la domanda proposta nei confronti dei sigg. GIAGNORIO, PERUZZINI, VERÌ e CRAVERO.

Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (v. art. 31, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del sig. Giuseppe GIAGNORIO;

- respinge la domanda proposta nei confronti dei sigg. Carmela CRAVERO, Fernanda DE GUGLIELMO, Basso Michele Antonio DI BRINO, Augusta DI GIORGI, Vincenzo FERRAZZANO, Norma PERUZZINI, Vincenzo

SABELLA, Paolo VERÌ, Giuseppe GIAGNORIO e Bruno VERINI, condannando il Comune di Termoli a rimborsare loro le spese legali, fatta eccezione per il sig. GIAGNORIO, rimasto contumace. Le spese legali sono liquidate come segue, tutte da maggiorarsi del rimborso forfettario, Iva e c.p.a. come per legge:

- Augusta DI GIORGI: euro 1.000,00;
- Carmela CRAVERO e Basso Michele Antonio DI BRINO: euro 2.250,00 complessivi;
- Fernanda DE GUGLIELMO, Vincenzo FERRAZZANO, Vincenzo SABELLA e Bruno VERINI: euro 3.300,00 complessivi, da distrarsi in favore del difensore avv. Andrea Gabriele Morrone, dichiaratosi antistatario;
- Norma PERUZZINI: euro 1.700,00;
- Paolo VERÌ: euro 1.700,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 16/1/2025.

Magistrato estensore	Presidente
Luigia Iocca	Maurizio Stanco
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria il 6 febbraio 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*